CITTÀ
DI ANDRIA

REGOLAMENTO SUL BILANCIO PARTECIPATO

Articolo 1 – Oggetto, principi e finalità

1. Il Comune di Andria promuove il Bilancio Partecipato quale strumento stabile di partecipazione civica e di collaborazione tra Amministrazione e comunità locale, finalizzato a concorrere alla definizione delle priorità di intervento cui destinare una quota delle risorse comunali.

2. Il Bilancio Partecipato si svolge nel rispetto dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto comunale e dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, parità di trattamento e sostenibilità finanziaria.

3. Il procedimento assicura, secondo le modalità del presente regolamento, la partecipazione nelle fasi di proposta, informazione, consultazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

4. Il Bilancio Partecipato persegue altresì obiettivi di inclusione, accessibilità, sostenibilità ambientale, innovazione, equità intergenerazionale e valorizzazione dei beni comuni, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

Articolo 2 – Soggetti partecipanti

1. Possono presentare proposte le persone fisiche residenti nel Comune di Andria e, secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'avviso pubblico, i soggetti non residenti che nel territorio comunale svolgano attività di lavoro o studio ovvero fruiscano stabilmente di servizi comunali.

2. Possono altresì presentare proposte associazioni, enti, comitati, imprese e altri organismi collettivi aventi sede nel territorio comunale o che dimostrino un collegamento stabile e qualificato con la comunità locale.

3. È riconosciuta la partecipazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), secondo il relativo regolamento e le disposizioni dell'avviso pubblico.

4. L'avviso disciplina distintamente i requisiti per la presentazione delle proposte e quelli per la partecipazione alla consultazione pubblica, assicurando condizioni di accessibilità e pari opportunità di partecipazione.

Articolo 3 – Risorse finanziarie

1. La quota annualmente destinata al Bilancio Partecipato è individuata negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'Ente, nel rispetto degli equilibri finanziari e delle disponibilità effettivamente stanziate.

2. L'avviso pubblico indica l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, l'eventuale importo massimo finanziabile per ciascuna proposta e le eventuali quote tematiche o territoriali.

3. Una quota pari al 10% della dotazione finanziaria stabilita nell'avviso pubblico è riservata alla realizzazione di una proposta del CCRR.

4. Le eventuali economie, variazioni o sopravvenienze sono gestite nel rispetto della disciplina contabile vigente e delle finalità del presente regolamento.

Articolo 4 – Aree tematiche

1. Le proposte devono riguardare interventi di competenza comunale e possono essere ricondotte, anche trasversalmente, alle seguenti aree: a) lavori pubblici, mobilità, sicurezza e accessibilità degli spazi; b) verde pubblico, ambiente, energia, sostenibilità e tutela degli animali; c) cultura, patrimonio, sport e promozione del territorio; d) politiche sociali, educative, giovanili e di comunità; e) sviluppo socio-economico, agricoltura, commercio, turismo e artigianato; f) innovazione, digitalizzazione, servizi al cittadino, rigenerazione urbana e beni comuni.

2. L'avviso può individuare priorità tematiche annuali coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente, senza escludere le aree previste dal comma 1, salvo motivate esigenze finanziarie o organizzative.

Articolo 5 – Avviso pubblico e cronoprogramma

1. Il dirigente competente in materia di programmazione economico-finanziaria, d'intesa con i settori interessati, approva e pubblica annualmente l'avviso per il Bilancio Partecipato, di norma entro il 31 gennaio, compatibilmente con il ciclo di programmazione finanziaria dell'Ente.

2. L'avviso indica almeno: risorse disponibili; termini e modalità di presentazione; requisiti dei proponenti; contenuti minimi delle proposte; fasi e tempi del procedimento; modalità di assistenza; composizione operativa della Commissione; criteri di ammissibilità e fattibilità; modalità della consultazione; forme di pubblicità, monitoraggio e rendicontazione; misure di accessibilità, protezione dei dati e prevenzione di partecipazioni multiple non consentite.

3. L'avviso disciplina gli aspetti attuativi non regolati dal presente testo senza modificarne gli elementi essenziali.

Articolo 6 – Presentazione, pubblicità e aggregazione delle proposte

1. Le proposte devono contenere almeno: titolo, descrizione dell'intervento, finalità di interesse collettivo, localizzazione, destinatari, stima dei costi e ogni elemento utile alla valutazione.

2. L'amministrazione e l'intero consiglio comunale, prima della pubblicazione dell'avviso, promuovono incontri informativi, laboratori e servizi di facilitazione per supportare la formulazione delle proposte, garantendo parità di trattamento.

3. Sono sottoposte all'istruttoria tutte le proposte presentate entro il termine stabilito dall'avviso. Non si applicano limiti fondati esclusivamente sull'ordine cronologico di protocollazione.

4. Proposte sostanzialmente coincidenti o strettamente connesse possono essere aggregate, previa interlocuzione con i proponenti, quando ciò ne migliori la fattibilità o eviti duplicazioni, senza alterarne le finalità essenziali.

5. Le proposte sono pubblicate in forma compatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 7 – Ammissibilità

1. Sono ammissibili le proposte che: rientrano nelle competenze comunali; perseguono un interesse collettivo; sono compatibili con la normativa e con gli strumenti di programmazione dell'Ente; presentano un grado sufficiente di determinatezza; rispettano i limiti economici indicati dall'avviso.

2. Non sono ammissibili le proposte che comportino vantaggi economici selettivi o affidamenti diretti in favore del proponente o di soggetti determinati in assenza dei presupposti e delle procedure previste dall'ordinamento.

3. L'esclusione è motivata e resa conoscibile all’interessato con modalità idonee.

Articolo 8 – Commissione tecnica e valutazione di fattibilità

1. Le proposte ammissibili sono sottoposte a valutazione di fattibilità tecnica, economico-finanziaria, amministrativa e giuridica da parte di una Commissione composta da personale dei settori comunali competenti.

2. I componenti operano secondo criteri di competenza, imparzialità e assenza di conflitto di interessi.

3. La valutazione considera, in relazione alla natura della proposta: realizzabilità, costi, tempi, vincoli, compatibilità urbanistica e patrimoniale ove pertinente, oneri futuri di gestione e manutenzione, accessibilità, sostenibilità ambientale e sociale e impatto generazionale.

4. La Commissione conclude l'istruttoria con verbale motivato, distinguendo le proposte non ammissibili, non fattibili, fattibili e fattibili con prescrizioni o adattamenti.

Articolo 9 – Soccorso istruttorio e affinamento delle proposte

1. Qualora una proposta presenti criticità tecniche superabili senza modificarne l'identità e le finalità essenziali, gli uffici possono avviare un'interlocuzione con il proponente per precisarne o adeguarne i contenuti.

2. L'interlocuzione è svolta secondo criteri uniformi e non può determinare trattamenti preferenziali.

3. La versione eventualmente affinata è quella sottoposta alla successiva consultazione ed è pubblicata con una sintetica indicazione delle modifiche intervenute.

Articolo 10 – Individuazione degli interventi

1. In fase di prima applicazione la Giunta comunale individua, con deliberazione motivata e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare tra quelli dichiarati ammissibili e finanziabili dalla Commissione tecnica, nel rispetto dei criteri previamente pubblicati.

Articolo 11 – Individuazione degli interventi da finanziare

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'intervento o gli interventi sono individuati secondo l'ordine di priorità risultante dalla consultazione pubblica e previa conferma della permanenza delle condizioni di fattibilità.

2. La Giunta comunale, con deliberazione, prende atto degli esiti del procedimento e individua l'intervento o gli interventi da realizzare.

3. Qualora una proposta collocata utilmente nell'ordine di priorità non possa essere finanziata o realizzata per sopravvenute ragioni tecniche, giuridiche, finanziarie o per motivate esigenze di interesse pubblico, la deliberazione ne dà specificamente conto e procede, ove possibile, alla proposta successiva.

4. L'esito della consultazione non può derogare a norme imperative, vincoli di bilancio, competenze dell'Ente o condizioni oggettive di fattibilità.

Articolo 12 – Attuazione e rapporto con i proponenti

1. L'attuazione degli interventi selezionati è affidata ai settori comunali competenti, che provvedono agli adempimenti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili necessari.

2. La selezione della proposta non attribuisce al proponente un diritto all'affidamento, alla gestione dell'intervento, all'erogazione diretta delle somme o alla scelta del contraente.

3. Il proponente è coinvolto nelle attività informative e di monitoraggio, senza interferire con le competenze e le responsabilità degli uffici.

Articolo 13 – Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

1. Il Comune assicura il monitoraggio pubblico dell'intervento o degli interventi selezionati fino alla loro conclusione.

2. Per ciascun intervento sono rese disponibili almeno le seguenti informazioni: descrizione; importo finanziato; settore responsabile; principali fasi e tempi; stato di avanzamento; eventuali variazioni significative; somme impegnate e pagate secondo le informazioni contabili disponibili; esito finale.

3. Il Comune può promuovere forme di feedback e valutazione da parte della comunità sugli interventi realizzati, anche ai fini del miglioramento dei cicli successivi di Bilancio Partecipato.

4. Per gli interventi sottoposti a Valutazione di Impatto Generazionale con esito significativo, la rendicontazione finale dà conto, in forma proporzionata, degli effetti generazionali attesi e degli elementi osservabili a conclusione dell'intervento.

Articolo 14 – Partecipazione giovanile e Valutazione di Impatto Generazionale

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle fasi di proposta, consultazione, monitoraggio e valutazione del Bilancio Partecipato, anche attraverso il CCRR e ulteriori strumenti di ascolto e partecipazione.

2. Le proposte ammesse sono sottoposte, ove pertinente e secondo criteri di proporzionalità, a una Valutazione di Impatto Generazionale (VIG - Youth Test / Young Impact Assessment), finalizzata a evidenziarne i potenziali effetti diretti e indiretti sulle giovani e future generazioni.

3. La valutazione considera, in relazione alla natura dell'intervento, gli effetti su opportunità formative, sociali e occupazionali, accessibilità ai servizi e agli spazi pubblici, qualità della vita, sostenibilità ambientale, mobilità, innovazione, partecipazione ed equità intergenerazionale.

4. L'esito della VIG è espresso in forma sintetica e motivata.

5. La VIG non costituisce autonoma causa di ammissione o esclusione e non determina automaticamente l'ordine di priorità delle proposte; essa fornisce alla comunità e agli organi dell'Ente un elemento conoscitivo ulteriore.

6. L'avviso o apposite linee guida comunali possono definire una scheda semplificata di screening e valutazione, nonché le modalità di coordinamento con eventuali strumenti generali di Youth Test adottati dall'Ente.

Articolo 15 – Trasparenza, strumenti digitali, accessibilità e protezione dei dati

1. Il Comune assicura una sezione informativa dedicata al Bilancio Partecipato, nella quale sono pubblicati, secondo le fasi del procedimento, avviso, proposte, esiti istruttori, documenti destinati alla consultazione, risultati, interventi finanziati e stato di attuazione.

2. Gli strumenti digitali utilizzati devono essere accessibili, adeguati sotto il profilo della sicurezza e configurati secondo principi di minimizzazione dei dati e proporzionalità.

3. I dati trattati per l'identificazione dei partecipanti, la verifica dei requisiti, l'unicità della consultazione e la sicurezza del procedimento non sono pubblicati; gli esiti della consultazione sono diffusi in forma aggregata.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa, accesso, protezione dei dati personali e accessibilità digitale.

Articolo 16 – Disposizioni finali e prima applicazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa vigente, lo Statuto e gli altri regolamenti comunali pertinenti.

2. Gli aspetti meramente operativi sono definiti dall'avviso annuale e dagli eventuali atti attuativi, nel rispetto dei principi e degli elementi essenziali stabiliti dal presente regolamento.

3. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore secondo le disposizioni di legge e dello Statuto comunale.

4. In sede di prima applicazione i termini del procedimento possono essere adeguati alle esigenze organizzative e al ciclo di bilancio, dandone motivazione nell'avviso.

5. Al termine del primo ciclo applicativo, il dirigente competente predispone una sintetica relazione sull'andamento del procedimento, sulle criticità emerse e sulle eventuali proposte di miglioramento.

Tempi del processo di redazione del Bilancio Partecipato del Comune di Andria

1) Entro il 31 gennaio: il Dirigente del Settore Programmazione Economico - Finanziaria pubblica l'Avviso di avvio della fase consultiva della cittadinanza per l'approvazione del Bilancio Partecipato da inserire nel Bilancio di previsione dell'anno successivo.

2) 15 marzo: termine per la presentazione delle proposte.

3) 15 maggio conclusione della fase istruttoria

4) 31 maggio: la Giunta Comunale individua le proposte da finanziare.

MODULO PRESENTAZIONE PROPOSTE
BILANCIO PARTECIPATO – COMUNE DI ANDRIA

TITOLO DELLA PROPOSTA:
☐ **A) Lavori pubblici, mobilità, sicurezza e accessibilità degli spazi**
☐ **B) Verde pubblico, ambiente, energia, sostenibilità e tutela degli animali**
☐ **C) Cultura, patrimonio, sport e promozione del territorio**
☐ **D) Politiche sociali, educative, giovanili e di comunità**
☐ **E) Sviluppo socio-economico, Agricoltura, Commercio, Turismo e Artigianato**
☐ **F) Innovazione, Digitalizzazione, Servizi al cittadino, Rigenerazione urbana, e beni comuniSviluppo socio-economico, Agricoltura, Commercio, Turismo e Artigianato**
SINTESI DELLA PROPOSTA (indicare ove possibile il luogo della proposta)

N.B. La proposta sarà soggetta a valutazione degli organi competenti del Comune di Andria		
Progetto presentato da		
Nome	**Cognome**	
☐ in proprio	☐ in qualità di …	
Comune di nascita	**Provincia di nascita e Nazione di nascita**	**Giorno/mese/anno di nascita**
Comune di residenza	**Indirizzo di residenza/Sede legale e/o operativa**	
Codice fiscale	**Doc. identità (Carta d'identità/Passaporto)**	
Indirizzo email	**Recapito telefonico (facoltativo)**	
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver letto l'allegata informativa fornita dal Comune di Andria ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.		
Luogo e data	**Firma**	

<u>Parte riservata all'ufficio</u>

Data di consegna	**n. prot.**
Firma dell'incaricato alla ricezione	
INFORMATIVA *ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679* *per fornire la proposta per il Bilancio Partecipato*	
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati	

personali, desideriamo informarLa che i dati personali che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.	
Titolare	Comune di Andria (BT) con sede in Piazza Umberto I° - Centralino: +39.0883.290111 - Fax: +39.0883.290225 - Pec: protocollo@cert.comune.andria.bt.it.
Finalità e base giuridica del trattamento	I dati personali raccolti nell'ambito del Bilancio Partecipato sono trattati per: • gestione delle proposte presentate dai cittadini; • verifica di ammissibilità e valutazione tecnica; • organizzazione delle fasi di voto e partecipazione; • pubblicazione degli esiti e delle graduatorie; • adempimenti di legge in materia di trasparenza, partecipazione e procedimento amministrativo; • archiviazione e conservazione degli atti.
Dati personali trattati	• dati anagrafici e di contatto; • dati relativi alla proposta presentata; • eventuali dati contenuti nella documentazione allegata; • dati di navigazione in caso di utilizzo di piattaforme online.
Destinatari	I dati possono essere comunicati a: • uffici comunali competenti; • enti o soggetti coinvolti nel procedimento; • piattaforme informatiche utilizzate dal Comune; • soggetti incaricati della gestione tecnica del processo partecipativo. I dati non saranno diffusi, salvo obblighi di legge.
Periodo di conservazione	I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e secondo i tempi previsti dalla normativa sulla conservazione degli atti amministrativi e dal Piano di Conservazione del Comune.
Diritti dell'interessato	**Diritto Riferimento al GDPR** / **Diritto Riferimento al GDPR** Accesso ai dati personali Art. 15 / Rettifica dei dati personali Art. 16 Cancellazione dei dati personali Art. 17 / Limitazione del trattamento Art. 18 Portabilità dei dati personali Art. 20 / Opposizione al trattamento Art. 21 Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali – Piazza Venezia 11 - 00187 Roma protocollo@gpdp.it - 06696771 Art. 77 / Diritto alla comunicazione della violazione Art. 34
Rimane fermo il diritto dell'interessato a presentare specifico ricorso all'Autorità Giudiziaria competente	
Processo decisionale automatizzato: NO **Trasferimenti dei dati a paesi extra UE:** NO **Profilazione dell'interessato:** NO	
Responsabile Esterno per la Protezione dei Dati (RPD/DPO)	Regulus s.r.l.s. di Nicola Madrigali con sede in Via Azzurra, 41 – Bologna – Tel. 0882707010 – 3398814928 – email nmadrigali@regulus.it – PEC regulus1981@pec.it
Modalità di tutela dei diritti	L'esercizio dei premessi diritti - ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@cert.comune.andria.bt.it, a mezzo email

dell'interessato	all'indirizzo contatto.rpd@gmail.com oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo del Titolare del trattamento dei dati [Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 - Andria (BT)].

Luogo e data, FIRMA